

documento firmato digitalmente

Co.ge. = AUT_002

Prot. n.

Taranto,

PROVINCIA DI TARANTO

Settore Pianificazione ed Ambiente

settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

c.a. Ing. Aniello Polignano

p.c. ECOLOGISTICA SERVIZI S.R.L.
ecologicaservizi@pec.it

Oggetto: Ecologista Servizi S.r.l. - istanza di autorizzazione all'esercizio di n. 5 impianti mobili. Indizione della Conferenza dei servizi semplificata in modalità asincrona con nota della Provincia di Taranto prot. 40204/2018 - Parere ARPA.

Con la presente si riscontra la richiesta di parere nell'ambito del procedimento di Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona, indetta dalla Provincia di Taranto allo scopo di autorizzare all'esercizio n.5 impianti mobili come meglio definiti successivamente. A riguardo, la società Ecologista Servizi srl ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs n.152/2006, per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero e/o smaltimento di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi mediante n. 5 impianti mobili e precisamente:

- n. 4 impianti mobili del tipo estrattore centrifugo mod. Peralisi Maip Spa Mammoth 570-3 EVO;
- n. 1 impianto mobile del tipo separatore a dischi Andritz Frautech Mod CA 201 AF.

Esaminata la documentazione progettuale, resa disponibile dalla Provincia di Taranto sul link <http://www.provincia.taranto.it/accesso-rapido/trasparenza-amministrativa/item/istanza-di-autorizzazione-n-5-impianti-mobili-gestione-rifiuti-ditta-ecologista-servizi-srl>, si evidenzia quanto segue:

- A) la "Domanda di autorizzazione" presentata per l'esercizio di n. 4 impianti mobili estrattori a centrifuga e n.1 separatore a dischi, si riferisce allo svolgimento di campagne di attività di *recupero R9 – R10 – R11* e *smaltimento D8 – D9 – D14*. Tuttavia, nella "Relazione Generale" (Allegato D) a pag. 4/75, viene anche descritta l'attività D15, fase che non è stata esplicitata nella domanda di autorizzazione e che pertanto, non si considera facente parte della presente autorizzazione.
- B) con riferimento a quanto riportato nella "Relazione Generale" (Allegato D), non è definito in modo chiaro ed esaustivo il trattamento/la fase/l'attività specifica in funzione della quale viene richiesta l'autorizzazione per ogni singola operazione di recupero R9 – R10 – R11 e smaltimento D8 – D9 – D14. Quanto riportato nello schema funzionale di pag. 52/75 della "Relazione generale" risulta una indicazione generica tanto che, ad esempio, non è esplicitata l'operazione R11 di cui si richiede comunque l'autorizzazione. Inoltre, non appaiono pertinenti, alla tipologia ed attività descritte nella

relazione, le operazioni di trattamento biologico D8 e di spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura R10.

- C) nello schema funzionale di pag. 52/75 della “*Relazione generale*”, viene indicato come primo elemento del flusso una non meglio specificata altrove “*Vasca di accumulo fanghi misti a reflui provenienti da attività di processo*”. Oltre a non esserne riportate nella relazione le caratteristiche geometriche e costruttive, non è specificato se tale vasca è già presente nel sito di installazione oppure è da installare. Le stesse considerazioni valgono anche per il blocco indicato nel diagramma con “*Vasca scarico acqua destinato a ciclo produttivo*”, oltre a non essere chiaro a quale ciclo produttivo si faccia riferimento.
- D) secondo quanto dichiarato dal proponente nella “*Relazione Generale*” (Allegato D) a pag. 44/75, “*le campagne di attività per ogni singolo rifiuto sono stimate per trattare mediamente 10 t/g x 250 gg = 2500 t/anno*”. Si demanda all’A.C. la verifica ed approvazione delle potenzialità, giornaliere ed annuali, richieste per il trattamento dei rifiuti non pericolosi e pericolosi, anche in funzione degli impianti mobili già autorizzati al proponente ed in esercizio. Si ricorda, inoltre, l’obbligo delle preliminari procedure di verifica assoggettabilità a VIA per impianti mobili che svolgono campagne con capacità di trattamento > 10t/g, secondo quanto previsto dall’allegato IV, punto 7, lettere:
- **z.a)** *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*
 - **z.b)** *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

A tal proposito si richiamano la sentenza della Corte Costituzionale n. 127-2010 e la nota MATTM n. 4903/VIA del 14/04/2000 avente per oggetto “*Parere in merito all'applicabilità della procedura di valutazione di impatto ambientale per i progetti di impianti mobili per il trattamento di rifiuti*” in cui si precisa che:

- la procedura VIA è “*attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico e per un sito determinato*” e non dunque in sede di rilascio dell’autorizzazione dell’impianto mobile di cui all’art. 28 del D.Lgs. 22/97. Mentre la stessa procedura VIA è necessaria, se del caso, in sede di comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne in un sito ben individuato.
 - l’applicazione dell’eventuale procedura VIA in sede di comunicazione comporta necessariamente la sospensione dell’installazione dell’impianto e dell’avvio della campagna e ciò fino all’espletamento della medesima.
- E) sono assenti, per gli impianti oggetto della richiesta di autorizzazione all’esercizio, le descrizioni degli obblighi (registri carico-scarico, formulari di trasporto, MUD ecc.), nonché delle tipologie, modalità e frequenza dei controlli (documentali, visivi ed analitici) sui rifiuti in ingresso e in uscita dal trattamento. La descrizione dei controlli è da intendere sia per quelli a carico del produttore, che del proponente in qualità di titolare dell’impianto mobile. Nello svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio, per ogni singolo impianto mobile, il proponente sarà comunque tenuto a trasmettere, almeno 60 giorni prima dello svolgimento di ciascuna campagna di attività in siti ubicati nella Regione Puglia, copia della comunicazione ed annessi allegati di cui all’art. 208, comma 15 del Dlgs 152/2006, alla Provincia ed al/i Comune/i interessato/i, nonché al Dipartimento provinciale di ARPA competente per territorio; in particolare, essendo necessario documentare la compatibilità dell’impianto con le esigenze

ambientali e di tutela della salute pubblica del sito specifico, il proponente dovrà ricomprendere nella relazione tecnica che accompagna ciascuna comunicazione almeno le seguenti informazioni di dettaglio:

- data di inizio e durata della campagna di attività;
 - descrizione dettagliata del sito individuato per la campagna di attività (planimetrie, coordinate geografiche ecc.), ivi compresa la destinazione urbanistica;
 - dronoprogramma di utilizzo dell'impianto;
 - dati specifici inerenti l'attività (es.: indicazione quali-quantitativa dei rifiuti trattati, con specifica indicazione sulla loro provenienza, caratteristiche e relativa codifica, quantità e tipologia degli scarti e dei materiali risultanti dall'attività e loro relativa destinazione;
 - verifiche ed eventuali analisi di controllo poste in essere;
 - individuazione del Responsabile Tecnico dell'impianto avente i requisiti professionali previsti dalle disposizioni dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
- F) nella *"Relazione Generale"* (Allegato D), così come nel resto della documentazione progettuale esaminata, non vi sono riferimenti circa l'utilizzo di sistemi di dosaggio chemicals/additivi. Risulta pertanto necessario che il proponente fornisca le schede dei dati di sicurezza degli additivi utilizzati negli impianti mobili nonché ne specifichi i quantitativi stoccabili in appositi serbatoi. Si raccomanda al proponente altresì, di orientarsi, nella scelta dei chemicals/additivi, verso quelli a minor impatto ambientale, anche in funzione delle caratteristiche del processo di trattamento.
- G) negli schemi tecnici di pag. 11/75 si fa riferimento ad un serbatoio polimero e miscelazione con fanghi di cui non sono descritte la tipologia, le caratteristiche e le quantità all'interno della relazione tecnica.
- H) non sono esplicitate eventuali attività di miscelazione di rifiuti, anche da autorizzare in deroga, fermo restando i divieti stabiliti dalla normativa vigente.
- I) non è stata valutata l'efficacia del trattamento per ogni tipologia di rifiuto che si intende trattare, con produzione dei correlati bilanci tra quantità del rifiuto e quantità di fanghi disidratati e di liquido di filtrazione in uscita.
- J) si rimanda all'A.C. la valutazione sulla limitazione dei CER XX.XX.99 e di quelli che risultino non pertinenti alla tipologia e consistenza dei rifiuti trattabili, in funzione della natura stessa del trattamento operato dagli impianti in oggetto e valutati altresì i reali benefici ottenibili. A titolo di esempio, per la tipologia di rifiuti liquidi (es. CER 19.07.02* e CER 19.07.03) non si comprende l'utilità del trattamento operato dagli estrattori centrifughi.
- K) sulla modalità di gestione dei rifiuti, il progetto non tiene conto dei contenuti della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Prot. 1121 del 21/01/2019 recante *"Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*, ed in particolar modo delle misure di prevenzione e delle prescrizioni generali da adottare.
- L) con riferimento alla relazione sugli impatti odorigeni, la stessa risulta non valutabile in quanto, oltre ad essere riferita solo a due estrattori centrifughi, non è redatta ai sensi della L.R. n. 32/2018 *"Disciplina in materia di emissioni odorigene"*.
- M) in riferimento alla matrice rumore, occorre specifico studio per ogni campagna che individui nello specifico il contesto in cui opererà l'impianto mobile (zona esclusivamente industriale o prossimità di potenziali recettori) e, in relazione ad esso, garantisca il rispetto dei limiti normativi vigenti anche attraverso l'adozione di idonei presidi.



A fronte di quanto sopra esposto e alla luce delle criticità sopra evidenziate, allo stato, non sussistono elementi sufficienti per valutare positivamente l'istanza di autorizzazione all'esercizio di cui all'oggetto. Si rimette per il prosieguo.

Distinti saluti,

GdL
Ing. Alessandro Koronica
Ing. Mario Manna

Il Responsabile del procedimento
Direttore del Servizio Territoriale
DAP Taranto – ARPA Puglia
Dott. Vittorio Esposito